

LO SGUARDO CHE CUSTODISCE

Un'alleanza educativa per la vita che cresce



INTERVERRANNO

DON MATTEO VISIOLI
CANONISTA

DOTT.SSA ARIANNA DUTTO
AVVOCATO

SUOR TOSCA FERRANTE
PSICOLOGA





Prima premessa

- Nella comune azione di protezione dei minori il diritto svolge una parte, la sua.
- Stabilire attraverso norme (e dottrina) diritti e obblighi delle persone coinvolte e della comunità tutta.
- Nel caso: giudicare e punire... ma non solo! Il diritto può contribuire a «prevenire».
- Deve agire insieme alle altre istanze: educative, informative... anche alla giustizia dello Stato



Seconda premessa

- Anche il giudicare e punire fanno parte dell'azione di protezione e custodia
- Non è solo l'*ultima ratio* quando non c'è più nulla da fare, e neppure è protezione per il suo aspetto di deterrenza. Ma è uno (non unico) strumento per guarire: singoli e comunità.
- Giustizia, non vendetta



VELM art. 5: cura delle persone

- **§ 1.** Le Autorità ecclesiastiche si impegnano affinché coloro che affermano di essere stati offesi, insieme con le loro famiglie, siano trattati con dignità e rispetto, e offrono loro, in particolare:
 - a) accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi;
 - b) assistenza spirituale;
 - c) assistenza medica, terapeutica e psicologica, a seconda del caso specifico.
- **§ 2.** Devono comunque essere salvaguardate la legittima tutela della buona fama e la sfera privata di tutte le persone coinvolte, nonché la riservatezza dei dati personali. Alle persone segnalate si applica la presunzione di cui all'art. 13 § 7, fermo restando quanto previsto dall'art. 20.



VELM art. 1 § 1, a

- * un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, o nel costringere qualcuno a realizzare o subire atti sessuali;
- ** un delitto contro il VI comandamento del decalogo commesso con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con un adulto vulnerabile;
- *** l'immorale acquisto, conservazione, esibizione o divulgazione, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, di immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione;
- **** il reclutamento o l'induzione di un minore o di persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o di un adulto vulnerabile a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;



Cos'è il delitto in questione?

- ▶ Ambito di applicazione molto ampio
- ▶ Più ampio di «atti sessuali»
- ▶ Gradualità, proporzionalità, ma non esenzione o impunità



VELM art. 2 ricezione delle segnalazioni

- **§ 2.** Chiunque, in particolare i fedeli laici che ricoprono uffici o esercitano ministeri nella Chiesa, può presentare una segnalazione concernente uno dei fatti di cui all'articolo 1, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo precedente o in qualsiasi altro modo adeguato.
- **§ 4.** La segnalazione deve contenere gli elementi più circostanziati possibili, come indicazioni di tempo e di luogo dei fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile al fine di assicurare un'accurata valutazione dei fatti.



VELM art. 3: segnalazione

- **§ 1.** L'effettuare una segnalazione a norma dell'articolo 3 non costituisce una violazione del segreto d'ufficio.
- **§ 2.** Salvo quanto previsto al canone 1390 CIC e ai canoni 1452 e 1454 CCEO, pregiudizi, ritorsioni o discriminazioni per aver presentato una segnalazione sono proibiti e possono integrare la condotta di cui all'articolo 1 § 1, lettera b).
- **§ 3.** A chi effettua una segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni *non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo al contenuto di essa*, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 § 2.



Can. 1398 § 2 CIC

- ▶ § 2. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e **qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa**, se commette il delitto di cui al § 1, o al can. 1395, § 3, sia punito a norma del can. 1336, §§ 2-4, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.



Can. 1395 § 3

- Violenza
- Minacce
- Abuso di autorità



Buone pratiche

- La sfida è quella di attuare comportamenti che non limitano in nulla la nostra azione educativa, formativa... senza per questo entrare in ambiguità, sospetti ecc.
- Accorgersi di comportamenti sintomatici di una possibile violazione della dignità, integrità, equilibrio... del minore.
- Accorgersi di comportamenti degli adulti che potrebbero essere fraintesi o involontariamente lesivi dell'intimità del minore
- Rivolgersi alle istanze deputate a ricevere segnalazioni anche per un discernimento, un confronto, una valutazione...
- Operare insieme...